



REPUBBLICA DI SAN MARINO

ERRATA CORRIGE

AL DECRETO - LEGGE 1 GIUGNO 2021 N.97 AGGIORNAMENTO DELLE DISPOSIZIONI PER L'ALLENAMENTO DELLE MISURE DI GESTIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19

A seguito di errore materiale all'articolo 10, commi 2, 4 *bis*, 5 e 6 del Decreto – Legge 1 giugno 2021 n.97 è stata riportata la data “31 aprile 2021” anziché “30 aprile 2021”

La formulazione corretta del suddetto articolo 10 è pertanto la seguente:

“Art.10

(Proroga dei termini per la presentazione della domanda di concessione edilizia in sanatoria straordinaria di cui all'articolo 33 della Legge 7 agosto 2017 n. 94 e successive modifiche)

1. Il termine previsto per la presentazione della domanda di concessione edilizia in sanatoria straordinaria, di cui all'articolo 33, comma 1, della Legge n. 94/2017 come prorogato dal comma 1 dell'articolo 8, della Legge 9 novembre 2020 n.196, è prorogato al 31 gennaio 2022.
2. Il termine per la presentazione della documentazione di cui all'articolo 33, comma 4, della Legge n.94/2017 come prorogato dal comma 2 dell'articolo 8, della Legge 9 novembre 2020 n.196, è prorogato al **30 aprile 2022**.
3. Il termine per la presentazione della documentazione di cui al comma 1 *bis* dell'articolo 3 del Decreto Delegato 29 aprile 2019 n.70, come prorogato dal comma 3 dell'articolo 8, della Legge 9 novembre 2020 n.196, è prorogato al 28 febbraio 2022.
4. Il termine previsto per il versamento del 50% dell'importo della sanzione e del contributo di concessione previsto al comma 8 dell'articolo 33 della Legge n.94/2017, come sostituito dal comma 4 *bis*, dell'Articolo Unico del Decreto – Legge n.14/2020 e prorogato dal comma 4 dell'articolo 19 della Legge 7 luglio 2020 n.113, è prorogato al **30 aprile 2022**.
5. Il comma 8 *bis*, dell'articolo 33, della Legge n.94/2017 come sostituito dal comma 2 dell'articolo 3 del Decreto Delegato 7 agosto 2020 n.133 è così sostituito:
“8 *bis*. Qualora l'importo della sanzione e del contributo di concessione siano superiori alla somma complessiva di euro 5.000,00 è ammessa una dilazione del pagamento secondo quanto di seguito specificato:
 - 25% dell'importo alla consegna della domanda di concessione edilizia in sanatoria straordinaria;
 - 25% entro il **30 aprile 2022**;
 - 25% entro il 31 agosto 2022;
 - 25% entro il 30 novembre 2022.”.

6. Il termine stabilito per il versamento del restante 50% dell'importo della sanzione e del contributo di concessione di cui al comma 10 ter dell'articolo 33 della Legge n.94/2017, introdotto con il comma 3 dell'articolo 3 del Decreto 7 agosto 2020 n.133, è prorogato al **30 aprile 2022.**".

San Marino, addì 2 giugno 2021/1720 d.F.R.

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini